



Schweizerischer Anwaltsverband
Fédération Suisse des Avocats
Federazione Svizzera degli Avvocati
Swiss Bar Association

Codice svizzero di deontologia (CSD)

La Federazione Svizzera degli Avvocati, visti gli articoli 1 e 12.10 dello Statuto, consapevole che la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) stabilisce i principi per l'esercizio della professione di avvocato in Svizzera, nell'intento di unificare le norme deontologiche su tutto il territorio della Confederazione e di concretizzare le regole professionali della LLCA, emana il presente Codice di deontologia.

Titolo I : Ruolo dell'avvocato e ambito di applicazione del Codice di deontologia

Art. 1 Ruolo dell'avvocato

L'avvocato è garante dello Stato di diritto. Deve vegliare in modo indipendente alla tutela degli interessi di coloro che rappresenta o cui presta consiglio e sostenerne nell'attuazione dei loro diritti e delle loro libertà.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Codice di deontologia sancisce il ruolo dell'avvocato e concretizza le regole professionali previste dalla LLCA. Si rivolge a tutti gli avvocati che praticano in Svizzera e per norma associativa è vincolante per tutti i membri della Federazione Svizzera degli Avvocati.

Le regole deontologiche devono essere rispettate anche dagli ausiliari dell'avvocato, in particolare dai suoi praticanti. L'avvocato è tenuto a garantirne l'osservanza.

Titolo II : Principi che regolano l'esercizio della professione

Art. 3 Indipendenza

L'avvocato esercita la propria attività professionale in piena indipendenza e sotto la propria responsabilità disciplinare. L'indipendenza esige che l'avvocato non si esponga, nell'esercizio della professione, all'influenza di terzi non soggetti al controllo disciplinare.

L'avvocato deve astenersi da qualsiasi attività incompatibile con la sua indipendenza.

Art. 4 **Segreto professionale**

L'avvocato è tenuto al rispetto del segreto professionale, nei confronti di chiunque e senza limiti di tempo, su tutte le informazioni e i fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle questioni che gli affidano i suoi clienti nell'esercizio della sua professione.

Il segreto professionale protegge solo il cliente. I terzi, in particolare la controparte, non possono prevalersi dell'obbligo di segretezza dell'avvocato.

L'avvocato non può essere obbligato a rivelare fatti soggetti al segreto professionale anche dopo esserne stato svincolato.

L'avvocato si assicura che i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Prima di comunicare informazioni coperte dal segreto professionale a terzi, in particolare alle compagnie di assicurazione di protezione giuridica e alle piattaforme di servizi legali, l'avvocato si assicura che i suoi clienti abbiano espresso il relativo accordo.

Art. 5 **Conflitti di interesse**

Nello svolgere il mandato conferitogli l'avvocato non deve confondere gli interessi dei propri clienti con quelli propri o di terzi.

L'avvocato non può rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto. In caso di conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, l'avvocato dovrà porre fine ai mandati di tutti i clienti interessati.

L'avvocato non accetta mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo.

Art. 6 **Cura e diligenza nell'esercizio della professione**

L'avvocato esercita la propria professione con cura e diligenza, nel rispetto dell'ordinamento giuridico. Deve garantire la propria reperibilità.

Si astiene da qualsiasi comportamento che possa metterne in dubbio l'affidabilità.

L'avvocato provvede alla propria formazione continua e si assicura di possedere le conoscenze adeguate alla conduzione del mandato.

L'avvocato assicura la formazione dei suoi praticanti e il loro avviamento all'esercizio della professione.

Art. 7 **Libera scelta dell'avvocato**

L'avvocato non può stipulare accordi in contrasto al principio della libera scelta dell'avvocato, segnatamente con assicuratori di protezione giuridica.

Titolo III : Svolgimento del mandato

Art. 8 Mandati Accettazione ed esecuzione del mandato

L'avvocato deve svolgere il processo di accettazione del mandato con diligenza e nel rispetto dei principi che reggono l'esercizio della professione. È tenuto a rifiutare qualsiasi mandato che metta in discussione il rispetto di tali principi.

L'avvocato verifica con la dovuta attenzione l'identità dei suoi clienti e raccoglie le informazioni necessarie per assicurarsi che non sussistano conflitti di interesse.

L'avvocato deve definire in modo chiaro le connotazioni giuridiche del suo rapporto con il cliente, in particolare per quanto riguarda il contenuto e gli obiettivi del mandato. Egli svolge il mandato con cura e diligenza, in modo sollecito e nel rispetto dei principi che reggono l'esercizio della professione. È tenuto a informare il cliente sullo stato di avanzamento del mandato.

L'avvocato rappresenta in giudizio i suoi clienti a titolo personale e svolge i mandati sotto la propria responsabilità disciplinare.

Art. 9 Rinuncia al mandato

L'avvocato non può rinunciare al mandato in un momento inopportuno.

Art. 10 Perdita della capacità di esercitare e decesso dell'avvocato

L'avvocato deve garantire che in caso di perdita della capacità di esercitare, in particolare in caso di perdita dell'esercizio dei diritti civili, o alla sua morte, siano salvaguardati gli interessi dei suoi clienti e il rispetto del segreto professionale.

Art. 11 Risoluzione amichevole delle controversie

Nella misura in cui ciò risponda all'interesse del cliente, l'avvocato si adopera per risolvere le controversie in via amichevole.

Egli tiene in considerazione eventuali procedure di mediazione in corso, rispettivamente il desiderio di una delle parti in causa di avviarne una.

Art. 12 Contatto con i testimoni

L'avvocato si astiene dall'influenzare testimoni e periti.

Sono riservate le norme relative ai tribunali e alle autorità straniere, ai procedimenti arbitrali e ai procedimenti dinanzi a tribunali sovranazionali.

Art. 13 Assistenza giudiziaria e mandati d'ufficio

L'avvocato si adopera affinché le parti indigenti possano beneficiare del gratuito patrocinio e informa in proposito i suoi clienti.

Egli svolge simili mandati con la stessa cura degli altri mandati conferitigli.

Salvo diversa disposizione di legge, per l'attività corrispondente non può esigere onorari in aggiunta a quelli stabiliti dall'autorità.

Art. 14**Principi inerenti all'onorario**

Al momento dell'accettazione del mandato, l'avvocato informa il cliente dei principi che reggono la determinazione degli onorari. Egli informa periodicamente il cliente sull'ammontare degli onorari scoperti.

Anche se definito in forma forfettaria, l'importo degli onorari non deve risultare eccessivo. L'onorario è eccessivo quando non risulta giustificabile in considerazione delle circostanze del caso, della difficoltà e dell'importanza della fattispecie, del valore della controversia, degli interessi del cliente, dell'esperienza dell'avvocato, della sua responsabilità o del risultato ottenuto.

Art. 15**Onorari in funzione del risultato**

L'avvocato non può, prima della fine di un contenzioso, stipulare accordi che prevedano che il suo onorario consisterà in una quota di partecipazione al successo economico della causa (pactum de quota litis), né obbligarsi a rinunciare a qualsiasi onorario in caso di esito sfavorevole.

Nei limiti dell'art. 14, l'avvocato può, all'inizio del mandato o durante il suo svolgimento, purché non in tempo inopportuno, concordare un premio aggiuntivo all'onorario in caso di esito favorevole della causa (pactum de palmario). Tale premio può consistere in una percentuale del risultato economico raggiunto.

Art. 16**Acconti sugli onorari**

Quando l'avvocato richiede uno o più acconti per i suoi onorari o le sue spese, questi devono essere proporzionati all'importo prevedibile degli onorari o delle spese.

Se l'anticipo non viene versato, l'avvocato può rifiutare il mandato o rinunciarvi. L'articolo 9 è riservato.

Art. 17**Fatturazione**

Se il cliente lo richiede, l'avvocato è tenuto a dettagliare la propria fattura.

Art. 18**Provvigione per l'apporto di mandati**

L'avvocato non paga provvigioni a terzi per l'apporto di mandati. Allo stesso modo, non accetta provvigioni se trasmette un mandato a terzi.

Art. 19**Valori patrimoniali affidati**

L'avvocato deve tenere i valori patrimoniali affidatigli separati dal proprio patrimonio.

Deve conservarli coscienziosamente e poterli restituire in qualsiasi momento. I valori monetari devono essere restituiti al cliente senza indugio. È fatto salvo il diritto di compensazione relativo agli onorari dell'avvocato.

L'avvocato deve tenere una contabilità completa e accurata dei fondi a lui affidati.

Titolo IV : Strutture per l'esercizio della professione

Art. 20 Libera scelta della struttura

L'avvocato sceglie liberamente come organizzarsi nell'esercizio della sua professione.

L'avvocato può esercitare individualmente o collettivamente con altri colleghi (associazione di avvocati), in qualsiasi forma giuridica autorizzata dalla legge svizzera.

Nell'organizzare l'esercizio della propria attività l'avvocato veglia al rispetto e all'applicazione delle regole professionali della LLCA e dei principi dell'esercizio della professione previsti dal Titolo 2 del presente Codice.

Art. 21 Esercizio collettivo della professione

L'avvocato che esercita la professione in forma collettiva garantisce la propria indipendenza nei confronti dei clienti, sia nell'attività di consulenza, sia quando li rappresenta.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, l'avvocato può ricevere istruzioni sull'esecuzione dei mandati solo da un avvocato a sua volta soggetto a controllo disciplinare.

Art. 22 Collaborazione con altri professionisti

L'avvocato può collaborare anche con chi esercita altre professioni, purché l'indipendenza nell'attività di consulenza e rappresentanza così come il rispetto del segreto professionale siano sempre garantiti.

Art. 23 Gestione dei conflitti di interesse

Le disposizioni relative ai conflitti di interesse si applicano sia all'associazione di avvocati che ai suoi membri. Un conflitto di interessi che riguardi un singolo membro è imputabile a tutti i membri dell'associazione di avvocati.

In caso di cambio di studio legale o di associazione tra studi legali, le persone interessate devono adottare tutte le misure che, in considerazione delle circostanze specifiche del caso, risultano necessarie per salvaguardare il segreto professionale ed evitare conflitti di interesse.

In particolare, si deve garantire che l'avvocato che si trasferisce in un altro studio non vi svolga alcuna attività in mandati in cui è stato in precedenza coinvolto per conto della controparte.

Art. 24 Fallimento e liquidazione delle associazioni tra avvocati

L'avvocato titolare del mandato è personalmente responsabile della salvaguardia degli interessi dei suoi clienti attuali e passati qualora la capacità di agire dell'associazione di avvocati di cui fa parte si trovi limitata a causa della sua liquidazione, del suo fallimento o per qualsiasi altra ragione.

Titolo V : Condotta in pubblico e nei confronti dei tribunali, delle autorità, dei colleghi avvocati e delle controparti

Art. 25 Pubblicità

L'avvocato può fare pubblicità.

La sua pubblicità deve essere veritiera, oggettivamente connessa alla sua attività professionale e rispettare il segreto professionale.

L'avvocato non può partecipare o contribuire in altro modo alla pubblicità svolta da terzi in suo favore, qualora tale pubblicità violi il secondo capoverso. Egli deve assicurarsi che la pubblicità effettuata direttamente o indirettamente in suo favore rispetti tale regola.

Art. 26 Rapporti con i tribunali e le autorità

L'avvocato si rivolge ai tribunali e alle autorità con la cortesia e il rispetto che ad essi sono dovuti e si aspetta da essi il medesimo atteggiamento.

Egli adotta, nel rispetto della legalità, tutte le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi dei suoi clienti.

Art. 27 Lealtà e collegialità

Nell'esercizio della sua professione l'avvocato deve astenersi da qualsiasi attacco personale contro un collega.

La collegialità non deve pregiudicare la tutela degli interessi del cliente.

Art. 28 Proposte transattive

Le proposte transattive tra colleghi sono confidenziali e non possono essere portate a conoscenza del Tribunale o di qualsiasi autorità senza l'esplicito consenso della controparte. Quando l'avvocato negozia con una controparte non rappresentata da un avvocato, le proposte transattive sono confidenziali solo se espressamente dichiarate tali dal loro autore.

Se l'accordo viene raggiunto, salvo accordo contrario la confidenzialità delle trattative resta operante.

Art. 29 Altre comunicazioni confidenziali (riserve consuetudinarie)

La natura confidenziale di una comunicazione fatta a un collega deve essere chiaramente espressa nella comunicazione stessa.

L'avvocato deve astenersi da qualsiasi abuso della confidenzialità.

Documenti o comunicazioni confidenziali non possono essere utilizzati in alcun modo nel corso di un procedimento.

- Art. 30 Contatti diretti con un'altra parte**
I contatti diretti tra l'avvocato e una parte rappresentata da un avvocato sono ammessi solo con l'accordo di quest'ultimo o per motivi fondati ed eccezionali.
In tal caso dovrà informarne immediatamente il collega interessato.
- Art. 31 Mandati contro colleghi**
Prima di avviare contro un collega un'azione legale in relazione alla sua attività professionale, l'avvocato deve cercare di comporre amichevolmente la vertenza.

Se in un simile contesto intende intraprendere passi legali, ne informa l'Ordine degli avvocati cantonale cui il collega appartiene.

Sono riservati i casi in cui un componimento bonale o una mediazione sono da escludere a causa della natura del caso o della sua urgenza.
- Art. 32 Controversie tra colleghi**
L'avvocato che ritiene che un collega violi la legge o le norme deontologiche deve renderne edotto l'interessato.

In caso di controversia tra avvocati, questi cercheranno di comporla amichevolmente.

Se non è possibile trovare una soluzione amichevole, prima di avviare un procedimento giudiziario o amministrativo l'avvocato si rivolge all'Ordine cantonale degli avvocati cui appartiene il collega.
- Art. 33 Cambio di avvocato**
L'avvocato che assume un mandato precedentemente affidato a un collega ne informa quest'ultimo, previo consenso del cliente.

Titolo VI : Digitalizzazione e outsourcing

- Art. 34 Principio**
Nell'esercizio della professione e a condizione che sia garantito il rispetto dei principi che reggono la pratica professionale, gli avvocati possono utilizzare applicazioni e strumenti digitali e prestare i propri servizi online o in altra forma digitalizzata.
- Art. 35 Comunicazione digitale**
La comunicazione digitale non protetta richiede il consenso del cliente. Tale consenso è presunto quando il cliente stesso comunica senza riserve in forma digitale non protetta.
- Art. 36 Piattaforme per gli avvocati**
Gli avvocati possono offrire o prestare i loro servizi tramite piattaforme digitali, quali repertori di avvocati o piattaforme di intermediazione o consulenza. L'avvocato dovrà garantire che tali servizi rispettino in particolare i principi dell'esercizio indipendente della professione (art. 3), la salvaguardia del segreto professionale (art. 4), il divieto di provvigioni per l'apporto di mandati (art. 18) e le norme sulla pubblicità (art. 25).

Art. 37**Sicurezza dei dati**

L'avvocato deve garantire che la conservazione e l'accesso ai dati digitali coperti da segreto professionale avvengano con modalità che ne garantiscano, secondo lo stato dell'arte, la protezione dall'accesso non autorizzato di terzi.

Art. 38**Esternalizzazione**

È consentito affidare a terzi la fornitura di servizi digitali o di assistenza personale per l'esercizio della professione (outsourcing). Gli avvocati informano i terzi fornitori di tali servizi che, in quanto ausiliari, sono essi stessi soggetti al segreto professionale ai sensi dell'art. 321 del Codice Penale Svizzero e che sono tenuti ad osservarlo scrupolosamente. L'avvocato dovrà inoltre garantire il rispetto delle norme professionali, in particolare di quelle relative al segreto professionale, selezionando e istruendo accuratamente il fornitore di servizi e dovrà garantire tale rispetto mediante apposite clausole contrattuali.

L'hosting e qualsiasi altro trattamento di dati soggetti al segreto professionale possono essere svolti presso il fornitore d'infrastrutture o applicazioni necessarie per la gestione del mandato, se e fintanto che la sicurezza dei dati è garantita ai sensi dell'art. 37 e l'accesso alle informazioni è possibile solo nel rispetto delle disposizioni sulla tutela del segreto professionale. Si presume che questo sia il caso di fornitori di soluzioni di cloud computing di sufficiente esperienza che ospitano ed elaborano i dati in Svizzera, nei Paesi dell'UE o dell'AELS o nel Regno Unito.

Titolo VII : Disposizioni finali**Art. 39****Poteri disciplinari**

Il potere disciplinare è di competenza cantonale.

Art. 40**Entrata in vigore e abrogazione del precedente CSD**

Il presente Codice di deontologia è stato adottato con decisione dell'Assemblea dei delegati a Lucerna il 9 giugno 2023.

Conformemente alla decisione del Consiglio, entra in vigore il 1° luglio 2023.

Il Codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 è abrogato a partire da quella data.